



TRIBUNALE di ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

Premesso

che con

ricorso depositato in data 8.11.2022 ha chiesto

-) la concessione del termine *ex art 161 co 6 l.f.* per la presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione *ex art 182 bis l.f.*, deducendo l'applicabilità della disciplina di cui al r.d. n. 267/1942 in ragione della pendenza dell'istanza di fallimento a suo carico depositata prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 14/2019 (di seguito anche CCII) e della conseguente prevalenza della disciplina regolatrice della domanda anteriore;
-) in subordine, la qualificazione della propria domanda “ *...anche ai sensi degli artt. 44 e ss. CCII con contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCIF*” .

Considerato

-) che alla stregua dell'art 390 co 1 e 2 CCII , per quanto qui interessa, solo i “ *i ricorsi per l'apertura del concordato preventivo...depositati prima dell'entrata in vigore del...*” CCII ovvero già “ *..pendenti alla data di entrata in vigore..*” del CCII sono “ *...definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012*”.

Ritenuto

-) che la necessità del coordinamento delle diverse procedure promosse con riferimento alla crisi di una medesima impresa, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (*cf.* da ultima Cass., I, sent. n. 4343/2020) sulla cui base il ricorso ha dedotto l'applicabilità del rd n. 267/1942, sia strumentale al conseguimento dell'obiettivo di assicurare priorità alla soluzione negoziale della crisi;
-) che tale obiettivo, oggi odificato dall'art 7 co 2 CCII, sia stato già in precedenza salvaguardato sospendendo la decisione sull'istanza di fallimento nell'ipotesi di sopravvenuto ricorso a strumento alternativo di soluzione della crisi della medesima impresa;
-) che per tale motivo il principio del suddetto necessario coordinamento delle diverse procedure promosse con riferimento alla crisi di una medesima impresa, non risulti disatteso dall'applicazione a questo procedimento, *ratione temporis* e alla stregua dell'art. 390 co 1 e 2 CCII, della disciplina del CCII;
-) che nessuna pronuncia debba assumere questo Collegio in ordine alla conferma o revoca delle misure protettive *ex art* 55 co 3 CCI, appartenendo la decisione sul punto al giudice delegato.

Considerato

-) che dalla visura camerale storica (*cf.* doc. 3ricorso) la ricorrente risulta avere sede legale nel circondario del Tribunale di Roma e non emergono elementi per ritenere che la sede principale dell'impresa sia collocata altrove, onde quest'ufficio, *ex art.* 27 co 2 e 3 lett. c) del d.lgs n.14/2019, contenente “ *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*” (di seguito CCII) risulta territorialmente competente;
-) che *ex art.* 40 co 3 CCII è stata data comunicazione del deposito del ricorso *ex art.* 44 CCII per l'iscrizione nel registro delle imprese e all'ufficio del pubblico ministero ;
-) che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali evidenziano il superamento dei requisiti dimensionali rilevanti alla stregua del combinato disposto degli artt. 2

lett.c) e d) c e 65 e ss CCII e, unitamente all'ulteriore documentazione depositata con il ricorso, altresì la situazione di crisi in cui versa la società;

-) che risulta pendente istanza di fallimento.

Ritenuto dunque

-) che sussistano i presupposti per la concessione del termine richiesto, il quale *ex art. 44 co 1 lett. a) CCII* “...e' compreso tra trenta e sessanta giorni ...”;

-) che l'esposta origine della crisi, ricollegata all'interruzione di tutte le produzioni cinematografiche durante il periodo pandemico, giustifichi l'assegnazione del termine massimo di gg 60 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;

-) che debba quantificarsi in euro 5.000,00 la somma che la società ricorrente deve depositare *ex art. 44 co 1 lett. d)* per il pagamento delle spese della presente procedura;

P Q M

visto l'art. 44 co 1 CCII.;

ASSEGNA

alla ricorrente termine fino al 9 gennaio 2023 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Giancarlo Pizzoli affinché

- a) riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta della società ricorrente tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi,
- b) vigili sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del termine come sopra assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 44 co 1 lett c) e d) e 46 CCII.

AUTORIZZA

Il Commissario giudiziale *ex art. 49, comma 3, lettera f) CCII*, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

DISPONE

1. che, entro il termine perentorio di 10gg giorni dalla comunicazione del presente decreto, la ricorrente provveda al versamento su un conto corrente intestato alla società, e vincolato all'ordine del giudice designato, la somma di € 5.000,00 che si presume necessaria per il pagamento delle spese di procedura;
2. che la ricorrente provveda a depositare nel fascicolo telematico della procedura, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ;

- una relazione informativa ed esplicativa, anch' essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 3.000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

DISPONE

che il Commissario giudiziale, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisino la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferiscano al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

AVVISA

1. che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del suddetto termine, atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità, anche in considerazione del contenuto dello strumento di regolazione della crisi in corso di predisposizione *ex art. 46 co 1 e 2 CCII*;
2. che, salve le ipotesi specificamente previste dal CCII, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
3. che il tribunale, su segnalazione di un creditore, dei commissari giudiziali o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revocherà il provvedimento di concessione dei termini quando accerti una delle situazioni di cui all'art. 44 co 1 lett.b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c) ovvero in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art 44 comma 1, lettera d) CCII.

MANDA

alla cancelleria affinché comunichi il presente provvedimento *ex art. 45 CCII* all'istante e al pubblico ministero e lo trasmetta per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la successiva iscrizione, e provveda altresì a trasmettere al registro delle imprese *ex art. 44 co 1 lett.c) CCII* la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, ai fini della sua iscrizione.

Roma, 14.12.2022

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali